

## **CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE PRESSO LA “SPES ARENA” DI BELLUNO. CIG: Z2D1B20AED**

### **Art. 1 Oggetto del servizio**

1. Le clausole e le condizioni previste dal presente capitolato riguardano la gestione del servizio di somministrazione di cibi e bevande presso lo “Spes Arena” di Belluno, in esclusiva.
2. Il rapporto contrattuale si configura come prestazione di servizio e anche ove si realizzi a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della L. 392/1978.

### **Art. 2 Luoghi della prestazione del servizio**

1. Il luogo in cui dovrà essere esercitato il servizio è il locale bar interno al Spes Arena
2. la Sportivamente Belluno Srl., si riserva la facoltà di modificare la localizzazione dello bar interno.

### **Art. 3 Orari del servizio di bar**

1. Gli orari del servizio di somministrazione di cibi e bevande dovranno essere i seguenti:  
– nel periodo dal **01 ottobre al 15 giugno**, compatibilmente con la data di chiusura dell’impianto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria:

Dal **Lunedì al Venerdì**: dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

**Sabato**: dalle ore 14.00 alle ore 21.00

**Domenica**: dalle ore **8.30 alle ore 13.00** e dalle ore **14.00 alle ore 21.00**;

L’apertura dovrà altresì essere garantita in occasione di manifestazioni sportive, culturali o su specifica richiesta della Sportivamente Belluno Srl., o del Comune di Belluno inviata con preavviso di almeno tre giorni..

Il concessionario potrà provvedere l’estensione dell’orario di apertura, oltre a quanto offerto in sede di gara, previa autorizzazione del concedente.

- (**dal 16 giugno al 30 settembre**) compatibilmente con la data di chiusura dell’impianto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria:

L’apertura dovrà altresì essere garantita in occasione di manifestazioni sportive, culturali o su specifica richiesta della Sportivamente Belluno Srl., o del Comune di Belluno inviata con preavviso di almeno tre giorni.

2. Gli orari anzidetti del servizio deve intendersi come orario minimo da garantire e deve essere assolto attraverso l’apertura dello bar, non potrà essere quindi sostituito dal servizio di distribuzione automatica.

3. Deve essere garantita comunque la presenza del servizio in occasione di manifestazioni sportive culturali per tutta la durata delle stesse, secondo il calendario fornito dalla Sportivamente Belluno Srl..

4. Sportivamente Belluno Srl., si riserva la facoltà di modificare gli orari del servizio di somministrazione cibi e bevande sopra indicati in corrispondenza di nuove o diverse esigenze di utilizzo dell’impianto interno. In tali casi, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi immediatamente ai nuovi orari, alle stesse condizioni del presente contratto.

### **Art. 4 Autorizzazioni e licenze.**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad essere in regola con il rilascio delle autorizzazioni amministrative che si rendessero necessarie in corso di contratto.

2. Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall'autorizzazione all'apertura del bar.
3. In ogni caso è severamente vietata la somministrazione di superalcolici e l'installazione di macchine per giochi.
4. Senza autorizzazione della Sportivamente Belluno Srl. non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere.

#### **Art. 5 Arredamento dei locali**

1. L'arredamento e le attrezzature presenti nel bar sono indicate nel prospetto allegato A)
2. La Ditta dovrà fornire a proprie spese e in aggiunta rispetto a quanto indicato in allegato A) eventuali arredamenti e attrezzature idonei allo svolgimento del servizio se richiesto.
3. La Ditta potrà dotare i locali di ulteriori arredi e attrezzature che rimarranno di sua proprietà, in tal caso la Sportivamente Belluno Srl. sarà esonerata dalla corresponsione di qualsivoglia indennità. Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati di tutti i beni di proprietà della Ditta.
4. La Ditta è custode, oltre che dei beni propri e dei terzi presenti nei locali, dei beni della Sportivamente Belluno Srl. adibiti a servizio di somministrazione.

#### **Art. 6 Durata del contratto**

1. La durata del Servizio è fissato in **3 (tre)** anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o dell'avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio del Concedente per ulteriori **2 (due)**  
Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende risolto senza formale disdetta tra le parti.
2. La consegna dei locali e dei beni per l'inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della cauzione definitiva e di tutti gli altri documenti richiesti in sede di gara.
3. Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione la Ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

#### **Art. 7 Cauzione definitiva**

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento della concessione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 75 da parte del committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

#### **Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio**

1. I prodotti posti in vendita, dovranno essere di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande.
2. La Sportivamente Belluno Srl. potrà :
  - effettuare controlli qualitativi, anche senza preavviso e senza che il gestore possa rifiutarsi, pena la risoluzione automatica del contratto;
  - chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione.
3. Il listino prezzi relativi a tutti i generi offerti in vendita, dovrà essere esposto nel locale bar in modo da consentirne una facile lettura.
4. Gli orari del servizio del bar dovranno essere esposti con modalità decorose e ben visibili.
5. Gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del concessionario destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando sia necessario.
6. Il concessionario dovrà mantenere i locali, servizi, e vetri, nonché i mobili e tutto il materiale destinati all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando scrupolosamente le norme in materia d'igiene.

#### **Art. 9 Pulizia e manutenzione**

1. La pulizia dei locali e degli spazi di accesso al bar, dell'atrio, dei servizi igienici di competenza; nonché l'area esterna di competenza, dovrà essere effettuata a cura e spese della Ditta, che dovrà provvedere anche alla raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti negli appositi punti di raccolta. Gli oneri in carico alla Sportivamente Belluno Srl per le manutenzioni straordinarie saranno limitate alle sole parti generali.
2. I lavori dovranno essere eseguiti con accuratezza, in modo da garantire igiene e decoro (anche la parte sotto le pedane e le tubature di scarico, tende ecc).
3. Sarà, inoltre, a carico della Ditta la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione della stessa, mentre a quella straordinaria provvederà la Sportivamente Belluno Srl.. La Ditta dovrà garantire la conservazione e la manutenzione dei suddetti locali in ottimo stato e sarà tenuta a riconsegnarli nelle stesse condizioni in cui saranno rilevati, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso effettuato in conformità al presente Capitolato.
4. La raccolta dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla municipalità (raccolta differenziata). La Ditta dovrà predisporre dei bidoni muniti di sacchi a perdere per la raccolta dei rifiuti.
5. Durante le gare con pubblico, le bevande da consumare dovranno essere distribuite esclusivamente in contenitori a perdere.
6. I lavori di pulizia generale e di manutenzione, da concordarsi con "la Sportivamente Belluno Srl." dovranno essere effettuati in orari o giorni di chiusura dell'impianto e durante la chiusura estiva e/o per ferie.

#### **Art. 10 Norme igienico – sanitarie e di sicurezza**

1. L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del gestore che in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di bevande ed alimenti, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito.

### **Art. 11 Costi per utenze**

1. Le spese relative alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti saranno a carico della gestione la quale dovrà adempiere gli adempimenti per l'apertura della sua posizione.
2. La Sportivamente Belluno Srl. non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali interruzioni o carenze nell'erogazione di energia elettrica.
3. in occasione di manifestazioni con alta affluenza di pubblico, (partite e/o spettacoli) la gestione sarà tenuta a coadiuvare la concedente nell'attività di pulizia generale delle tribune e dei corridoi di accesso, dei bagni pubblici e dell'atrio entro le otto ore successive.

### **Art. 12 Responsabilità**

1. La Sportivamente Belluno Srl. non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione della Ditta, per cui solo a quest'ultima spetterà la loro custodia e conservazione, restando la Sportivamente Belluno Srl. sollevata da responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
2. La Ditta sarà, inoltre responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari o del personale dipendente potranno derivare a persone od a beni mobili ed immobili di proprietà della Sportivamente Belluno Srl. in relazione all'esercizio del bar.

### **Art. 13 Corrispettivo**

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate di pari importo entro il 10 del mese di riferimento.
2. Il mancato puntuale pagamento del corrispettivo, Può costituire a discrezione del committente motivo di risoluzione del presente contratto, ed ogni eventuale ragione dell'appaltatore dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
3. La Ditta aggiudicataria non potrà mai opporre alcuna eccezione, neppure di inadempimento, per ritardare o evitare l'erogazione del servizio e/o il pagamento del canone.

### **Art 14 Personale**

1. La Ditta aggiudicataria potrà provvedere alla gestione dello bar, sia attraverso il titolare coadiuvato dai familiari, sia avvalendosi di dipendenti, comunque secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione dell'Unione commercio e turismo di Belluno e dall'A.S.L. territoriale.
2. Agli eventuali dipendenti dovranno in ogni caso essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche per sé, eventuali collaboratori e dipendenti, sollevando la Sportivamente Belluno Srl. da ogni responsabilità in merito.
3. A richiesta della Sportivamente Belluno Srl. la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione comprovante il rispetto dei su indicati adempimenti.

### **Art. 15 Polizza assicurativa**

La ditta aggiudicataria si impegna a stipulare un'adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia assicuratrice contro i rischi della responsabilità civile nei confronti di terzi per un massimale unico di € 1.000.000,00 (euro un milione,00) ivi compresa la Sportivamente Belluno Srl.. La mancata accensione e il rinnovo della polizza assicurativa sarà causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 16 Penali contrattuali**

1. Saranno oggetto di elevazioni di penale, nella misura di € 100,00 (euro cento,00) fatto salvo il maggior danno, le seguenti fattispecie :

- la mancata apertura del bar nelle giornate e negli orari prestabiliti, salvo cause di forza maggiore o motivata richiesta preventiva;
  - la mancata attivazione del servizio di bar in occasione di eventi o di manifestazioni;
  - la mancata affissione del listino prezzi e degli orari di apertura del bar;
2. Le infrazioni potranno essere accertate dalla Sportivamente Belluno Srl. in via autonoma, senza necessità di contraddittorio.
4. Le somme relative alle penali dovranno essere pagate entro 7 giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

### **Art. 17 Risoluzione del contratto**

1. La Sportivamente Belluno Srl. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (risoluzione automatica) qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente anche rispetto ad una sola delle seguenti obbligazioni, considerate, ognuna, fondamentali ed essenziali per la Sportivamente Belluno Srl.:

- a) Art. 3 - Orari del servizio dello bar;
- b) Art. 7 – Cauzione definitiva;
- c) Art. 9 – Pulizia e manutenzione;
- d) Art. 10 – Norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- e) Art. 13 – Corrispettivo;
- f) Art. 15 – Polizza Assicurativa;

2. Il mancato esercizio del diritto alla risoluzione automatica del contratto, la fissazione di un termine perentorio per conformarsi alle obbligazioni del servizio o, in generale, l'acquiescenza a comportamenti non conformi della Ditta appaltatrice non implicano rinuncia della Sportivamente Belluno Srl. ad avvalersi della presente clausola, nel prosieguo del rapporto, per qualsiasi inadempimento qui descritto.

3. Oltre che nel caso di grave inadempienza la Sportivamente Belluno Srl. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro suo diritto, anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- 1) morte del titolare della ditta, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi, o gli eventuali eredi risultino incapaci qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;
- 2) fallimento della ditta appaltatrice;
- 3) scioglimento, cessazione ed estinzione della ditta appaltatrice;
- 4) sopravvenuta impossibilità della prestazione conseguente a causa di forza maggiore;
- 5) accertamento di frode da parte dell'impresa appaltatrice;
- 6) la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; ?
- 7) interruzione non motivata del servizio;
- 8) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- 9) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- 11) in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- 12) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

### **Art. 18 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento per la Sportivamente Belluno Srl è il Responsabile degli Impianti Sportivi sig. Stefano Caldart.

### **Art. 19 Trattamento dei dati**

1. Ai sensi della Legge 196/03, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte saranno raccolti dalla Sportivamente Belluno Srl.:

– sede amministrativa di via dei Dendrofori 4/6 – 32100 BELLUNO (BL) – per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici c/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla Legge 675/96, Legge 196/03 e successive modificazioni.

3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui alla Legge 196/03 Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della Sportivamente Belluno Srl. con sede amministrativa in via dei Dendrofori 4/6 – 32100 BELLUNO (BL) titolare del trattamento.

### **Art. 20 Divieto di sub-appalto**

1. E' fatto divieto all'appaltatrice di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

2. In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Azienda e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.

### **Art. 20 Oneri contrattuali**

1. Tutte le spese (imposta di bollo, eventuale tassa di registro) inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

2. A carico della Ditta Aggiudicataria saranno tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 21 Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esercizio del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Belluno.

Sportivamente Belluno Srl.

---

Belluno, 08/09/2016